ACCORDO

tra

Microsoft 4825 ITALY S.R.L.

e

Rete Clima, Fondazione – Impresa Sociale

(di seguito denominate “Parti”)

in materia di

collaborazione per lo sviluppo di progetti di nuova forestazione nazionale finalizzati alla “compensazione ecologica” a seguito di modifica dell’uso del suolo (da antropizzazione per costruzione di edifici a fini produttivi)

ACCORDO TRA

Rete Clima – Impresa Sociale con sede legale in Mariano Comense (CO), Corso Brianza 9, codice fiscale e partita iva 03316180136, iscritta al RUNTS in data 8/08/2022, PEC reteclima@pec.it, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. Paolo Viganò, di seguito per brevità anche solo denominata "Rete Clima",

e

MICROSOFT 4825 ITALY S.R.L., con sede legale in 20154 - Milano (MI), Viale Pasubio 21, capitale sociale Euro 180.000.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 11340110961, numero REA MI - 2595744 in persona del legale rappresentante Dott. Vincenzo Esposito ("Microsoft"),
nel prosieguo, congiuntamente, anche denominate le "Parti"

PREMESSO CHE

* Microsoft desidera avviare un progetto di miglioramento della forestazione nazionale tramite riforestazione, a fini di “compensazione ecologica” a seguito di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D. lgs. N. 152/2006 nelle aree del Parco del Ticino;

* Rete Clima è una fondazione di diritto privato, operante nell’ambito delle proprie attività come ente tecnico ambientale che accompagna le Organizzazioni in percorsi di decarbonizzazione, promuovendo buone pratiche sul territorio nazionale legate alla forestazione nell’ambito della propria Campagna Foresta Italia®.

TENUTO CONTO CHE

- la nuova forestazione nazionale è una pratica ad elevato valore ambientale, sociale e partecipativo, che permette di valorizzare l’azione di disinquinamento del territorio locale ed il contrasto al riscaldamento climatico globale;
- Rete Clima gode di una significativa “*green reputation*”, che la rende soggetto idoneo e credibile nel supportare le azioni forestali di Microsoft, avendo recentemente supportato e realizzato progetti di tutela ambientale e “compensazione ecologica”, su cui ha maturato esperienza e competenza specifica;
- le attività di nuova forestazione e di gestione forestale nazionale promosse da Rete Clima nell’ambito della Campagna Foresta Italia hanno ricevuto il patrocinio morale del MiTE (Ministero della Transizione Ecologica, attualmente denominato Ministero dell’Ambiente e

della Sicurezza Energetica (MASE) e del Mipaaf (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attualmente denominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF)) in quanto particolarmente efficaci nella promozione della sostenibilità del territorio locale, in una logica di collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati, tra mondo profit e mondo non-profit.

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Finalità

Le Parti, nel rispetto dei propri ruoli e delle rispettive competenze, con il presente accordo (”Accordo”) intendono collaborare per lo sviluppo di una serie di azioni integrate in un progetto (il “Progetto”) rivolto all’aumento di naturalità del territorio nazionale, che complessivamente ha finalità di:

* rinaturalizzare il territorio presso il Parco del Ticino in Provincia di Pavia e Milano, come meglio definiti al successivo Articolo 3 migliorando le superfici forestali tramite azioni di riforestazione o effettuando nuove piantagioni;

* sostanziare gli obblighi di compensazione ecologica di Microsoft;

* (eventualmente) coinvolgere gli stakeholder di Microsoft in azioni di responsabilità ambientale, con attivazione di eventi di forestazione da realizzarsi a partire nel corso del 2025.

Articolo 2 – Decorrenza e durata

2.1 Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dalla data di sua sottoscrizione.

2.2 Le Attività di cui al Progetto, come meglio descritte al successivo articolo 3, saranno eseguite da Rete Clima entro il 31.12.2025 (la "**Durata**"),: resta inteso che l’Accordo avrà durata sino alla regolare esecuzione da parte di Rete Clima dell'ultima delle Attività di cui al Progetto, dunque anche successivamente al 31.12.2025 ove a tale data tutte le attività non risultino completate nonché per quanto riguarda le attività che per loro natura si collocano successivamente al termine della Durata, quali le attività di manutenzione come previste al successivo art. 3.3.allorché cesserà senza necessità di disdetta.

Articolo 3 – Attività

3.1. Microsoft affida a Rete Clima, che accetta, l'esecuzione delle Attività di cui al presente Contratto quali:

a) supporto alla predisposizione di un report di sintesi delle necessità compensative rispetto alla tipologia di interventi forestali identificati, con revisione dei conti secondo metodo Strain;
b) progettazione e piantagione di alberi e arbusti di varia grandezza, presso Comune di Bornasco (PV), foglio 14 mappale 371;
c) progettazione e piantagione di alberi e arbusti di varia grandezza, presso Comune di Bornasco (PV) foglio 14 mappali 10 e 7;
d) miglioramento forestale con riforestazione a mosaico presso Santa Maria del Bosco in Abbiategrasso (MI), foglio 49 mappali 28-53-64 .

3.2. Le attività forestali, meglio dettagliate nella relazione tecnica (come da Allegato A al presente Accordo), dovranno essere realizzate secondo queste estensioni:

Area intervento	**Codice Corine Biotipes - sdf**	**Categoria Strain – Tipologie ambientali**	**VNI**	**Area (ha)**	
b) Comune Bornasco (mappale 371)	87	Incolti campi abbandonati di piante annue	2	1,8	
c) Comune Bornasco (mappali 10 e 7)	87	Incolti campi abbandonati di piante annue	2,5	0,5	
d) Parco del Ticino, Santa Maria del Bosco	1.8731.8E	Superfici forestali dopo il taglio, radure, fasce tagliafuoco	3	11,7	
				14	**Totale ha**

3.3 Nell'ambito delle Attività sopra descritte, Rete Clima si impegna nella ricerca di aree da forestare, nella progettazione e realizzazione di progetti di nuova forestazione, nel miglioramento forestale tramite forestazione di 11,7 ettari nella Provincia di Pavia e/o Milano, presso il Parco del Ticino, come meglio descritto all'art. 3.

I progetti di nuova forestazione sopra menzionati comprendono le seguenti attività:

- progettazione forestale,
- piantagione di piantine forestali italiane, con passaporto fitosanitario,

- manutenzione della piantagione () secondo modalità definite con il progetto forestale, per un periodo di durata di 3 (tre) anni a decorrere dal completamento delle attività di piantagione;

Con riferimento alle aree oggetto di nuova piantagione quali, in via esemplificativa, i siti collocati presso il Comune di Bornasco (PV), le attività di manutenzione avranno una durata di 5 (cinque) anni a decorrere dal completamento delle attività di piantagione, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Con lo svolgimento delle attività forestali di cui sopra verranno realizzate anche le seguenti attività, senza oneri per Microsoft:

3.3.1) concessione in uso di una etichetta personalizzata "Partner Foresta Italia®", di cui a seguito un esempio, utilizzabile sui materiali di comunicazione aziendali;

3.3.2) sviluppo di una landing page sul sito di Rete Clima dedicata a Microsoft ed ai progetti forestali sviluppati congiuntamente (esempio: www.reteclima.it/aziende/conad), con mappa embeddabile (visualizzabile) autonomamente anche su sito web aziendale di Microsoft, restando inteso che tale landing page e relative comunicazioni istituzionali sulle attività congiuntamente intraprese dovranno essere preventivamente concordate per iscritto dalle rispettive Direzioni Comunicazione;

3.3.3) (se richiesto da Microsoft) organizzazione di uno o più eventi di forestazione partecipata per dipendenti/stakeholder di Microsoft presso le aree interessate dalle forestazioni ("Forest-Day" aziendale), comprensivo di: fornitura DPI (guanti) per l'intervento; preparazione di un invito in cobranding per i partecipanti; (in presenza di bambini) attività educativa dedicata;

3.3.4) (se richiesto da Microsoft) supporto alla comunicazione tramite produzione di video professionali, fotografie, grafiche per social network.

In ogni caso Rete Clima garantirà l'osservanza scrupolosa di tutte le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (incluso il D.L.gs. 81/2008), attuando, sotto la propria esclusiva responsabilità, tutte le condizioni atte ad evitare infortuni e assumendosi ogni responsabilità, a tutti gli effetti, verso i propri dipendenti e terzi in genere, per qualsiasi

infortunio si dovesse verificare durante l'esecuzione delle attività, in caso di inosservanza della normativa vigente, impegnandosi a mantenere Microsoft indenne e manlevata per qualsiasi pretesa avanzata nei confronti di Microsoft da ciò derivante. Il personale adibito all'esecuzione delle attività dovrà essere assunto alle dirette esclusive dipendenze di Rete Clima in conformità alla normativa vigente in materia di diritto del lavoro, impegnandosi a mantenere Microsoft indenne e manlevata per qualsiasi pretesa avanzata nei confronti di Microsoft, da dipendenti dei subappaltatori utilizzati per l'esecuzione delle attività nonché dall'INPS e/o l'INAIL e/o altre Autorità, in relazione alla responsabilità solidale per il versamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ovvero delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente.

Articolo 4 – Contributo

4.1 Il Contributo economico di Microsoft (il "Contributo") è finalizzato a sostenere l'attività forestale di Rete Clima coprendo i costi inerenti al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.

4.2 Il Contributo è convenuto per le seguenti attività come segue:

a) aggiornamento report con metodo Strain, relazioni con le parti locali (quali: proprietari forestali, Ente Parco del Ticino), sopralluoghi tecnici: [redacted]

b) forestazione su mappale 371 di superficie pari a 1.8 Ha: [redacted]

c) forestazione su mappali 10 e 7 di superficie pari a 0.5 Ha: [redacted]

d) riforestazione presso la località Santa Maria del Bosco, all'interno del Parco del Ticino, oggetto di miglioramento forestale tramite riforestazione di superficie pari a 11,7 Ha: [redacted]

4.3 I costi dell'attività a) comprendono il lavoro di scouting dei territori, di relazione con le realtà locali (proprietari forestali ed Ente Parco del Ticino), lo sviluppo del contratto con il proprietario delle aree da afforestare, il progetto forestale ed il piano di manutenzione. Gli importi comprendono anche l'eventuale realizzazione di 1 evento di piantagione partecipata, con produzione di un video aziendale delle attività svolte.

4.4 Il pagamento del Contributo per le attività a) e d) avverrà dietro presentazione di una fattura con IVA ordinaria (22%), [redacted]

[redacted]. Resta inteso che dell'avvio e la conclusione delle attività di piantagione dovrà essere comunicato e documentato per iscritto da Rete Clima, mediante invio a Microsoft di report fotografico e, ove richiesto da Microsoft, messa a disposizione dell'area interessata e di personale adeguatamente informato, per una verifica in contradditorio tra le Parti del lavoro svolto.

4.5 Qualora Microsoft richiedesse o si rendessero comunque necessarie ulteriori attività, le Parti si impegnano a concordare in buona fede, volta per volta, per iscritto, le attività da svolgere e la corrispondente variazione del Contributo e relative tempistiche di pagamento. Rete Clima dichiara e riconosce che per le attività sopra citate non si avvale di soggetti terzi e che qualora dovesse avvalersi di soggetti terzi, ne farà preventiva richiesta di approvazione scritta a Microsoft, rimanendo in ogni caso pienamente responsabile nei confronti di Microsoft per ogni intervento subappaltato impegnandosi a mantenere Microsoft indenne e manlevata per qualsiasi pretesa avanzata nei confronti di Microsoft, da dipendenti dei subappaltatori utilizzati per l'esecuzione delle attività nonché dall'INPS e/o l'INAIL e/o altre Autorità, in relazione alla responsabilità solidale per il versamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ovvero delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente ovvero ai sensi dell'art. 1676 del Codice Civile.

Articolo 5 – Recesso

5.1 Microsoft potrà recedere dall' Accordo in qualsiasi momento, mediante comunicazione da inviare all'altra parte a mezzo di lettera raccomandata a.r. o p.e.c. Il recesso avrà effetto all'atto della ricezione di detta comunicazione.

5.2 In caso di recesso di Microsoft, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, Rete Clima avrà comunque diritto a ricevere il pagamento di un importo a titolo di penale forfettaria di [redacted],

[redacted]

Articolo 6 - Risoluzione dell'Accordo

Ciascuna Parte potrà risolvere immediatamente il presente Accordo, con semplice nota scritta inviata all'altra Parte a mezzo raccomandata a.r. o p.e.c., ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di violazione delle seguenti clausole:

i. uso dei marchi di ciascuna Parte in violazione degli accordi in essere tra le parti ai sensi dell'art. 7 del presente Accordo;

ii. violazione degli obblighi di riservatezza ai sensi dell'art. 8 del presente Accordo.

iii- inadempimento di Rete Clima agli impegni assunti ai sensi dell'art. 3 del presente Accordo;

Articolo 7 – Relazioni con gli stakeholder di Microsoft e comunicazione

Microsoft si relazionerà in autonomia con propri dipendenti e stakeholder in una modalità funzionale alla buona riuscita del Progetto: ciascuna delle Parti opererà in buona fede ed in trasparenza, potendo comunicare la reciproca collaborazione sui propri materiali di comunicazione (web, cartacei,…etc.) utilizzando i rispettivi loghi e segni distintivi limitatamente e coerentemente alle Attività definite nel presente Accordo e nei limiti di quanto concordato per iscritto volta per volta dalle rispettive Direzioni Comunicazione,. In assenza di diversi accordi eventuale uso di loghi, marchi, immagini, segni distintivi e pubblicizzazione dell'Accordo è espressamente escluso.

Art. 8 – Protezione Dati Personali -Tutela della riservatezza

8.1 Le Parti si impegnano al rispetto delle disposizioni di cui al "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D.Lgs. n. 196/2003) (il "Codice Privacy") così come modificato dal D.lgs 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento Europeo") e di tutti i provvedimenti attuativi o interpretativi emanati dal Garante in materia di tutela del trattamento dei dati personali e/o sensibili trattati nell'esecuzione del presente Accordo.

8.2 Con la sottoscrizione del presente Accordo ciascuna Parte consente esplicitamente all'altra Parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle Parti consente espressamente all'altra Parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi

all'esecuzione del presente Accordo, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.

8.3

ciascuna delle Parti si impegna considerare e mantenere il presente Accordo come strettamente privato e confidenziale e non divulgare (i) l'esistenza e il contenuto del presente Accordo e di qualsiasi altro accordo stipulato in relazione ad esso, né le relative negoziazioni e (ii) qualsiasi informazione ricevuta o ottenuta in seguito alla stipula del presente Accordo.

Resta inteso che l'impegno previsto dal paragrafo precedente non vieta la divulgazione dell'Accordo (a) al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), (b) alle affiliate di ciascuna Parte e ai loro direttori, funzionari, dipendenti, e consulenti, (c) qualora richiesta o necessaria in base alle normative vigenti, nell'ambito di procedimenti giudiziari, o da qualsiasi autorità governativa o giudiziaria. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente paragrafo varranno anche successivamente alla cessazione del presente Accordo per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere da tale data, come prevista all'articolo 2 che precede, anche in caso di risoluzione o recesso anticipato.

Art. 9 - Disposizioni finali

9.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole di cui al presente Accordo sono frutto di trattative tra le medesime.

9.2 Qualsiasi pattuizione o clausola del presente Accordo, che dovesse in seguito essere ritenuta invalida o priva di effetto, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, dovrà:

i. essere espunta dall'Accordo e non compromettere la validità e l'efficacia dello stesso o di qualsiasi sua singola disposizione (a meno che il contesto non ne dimostri l'essenzialità);

ii. considerarsi, laddove il contesto lo permetta, sostituita da accordi o clausole valide ed efficaci il cui contenuto sia il più vicino possibile a quello della pattuizione o della clausola non valida o inefficace.

9.3 Entrambe le Parti dichiarano, ciascuna per quanto di propria competenza, che i soggetti che sottoscrivono il presente Accordo hanno valido potere di rappresentanza al fine della stipula del medesimo.

9.4 Il presente Accordo è retto dalla legge italiana.

9.5 In caso di controversie il Foro competente è quello di Milano.

9.6 Il presente documento è redatto in carta libera e senza registrazione: qualora necessaria, l'eventuale registrazione è a carico di Microsoft.

Mariano Comense (CO),

23 dicembre 2024

per Microsoft 4825 Italy Srl

per Rete Clima - IS

Paolo Viganò

Paolo Viganò (Jan 14, 2025 20:27 GMT+1)

Firmato digitalmente da:

FILIPPO TARRICONE

2025/01/20 10:21

Allegato A – Relazione Tecnica

Relazione sulle misure di compensazione ecologica a seguito della realizzazione di un nuovo datacenter di Microsoft – Comune di Bornasco (PV)

relazione tecnica, ed.4

agg. 2 dicembre 2024

1) PREMESSE

Il presente report tecnico è finalizzato ad individuare misure e azioni di compensazione degli **impatti ecologici residui** generati dalla sottrazione e consumo di suolo per la realizzazione del nuovo Datacenter da parte del proponente MICROSOFT 4825 ITALY S.R.L., situato in Comune di Bornasco (PV) ed attualmente in corso di progettazione.

Il presente report costituisce parte integrante della documentazione predisposta per la Verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n.7 di cui al Parere n.1039 del 09/04/2024, acquisito con nota prot. MASE/73686 del 19/04/2024. Nello specifico il presente report è in stretto collegamento con il documento *PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN DATACENTER IN COMUNE DI BORNASCO – INSTALLAZIONE DI GRUPPI ELETTROGENI DI EMERGENZA DI POTENZA COMPLESSIVA SUPERIORE A 50 MWt - Procedura di verifica di ottemperanza - Condizione 7 – Misure di compensazione - Revisione calcolo con metodologia Strain*, avente ad oggetto le mitigazioni e le compensazioni ambientali dimensionate tramite utilizzo del metodo Strain.

Come già esposto nel sopraccitato documento, il progetto di inserimento ecologico-ambientale e di mitigazione previsto dall'intervento non è sufficiente a compensare interamente la perdita di valore ecologico generata: è pertanto necessario prevedere ulteriori misure compensative esterne, che risarciscano il "*Danno ecologico residuo*", pari a **29,96 ha$_{eq}$**.

$$VEC_{Risarcimento\ Esterno} = Danno\ ecologico\ residuo$$

La dimensione effettiva delle superfici esterne all'area di intervento da destinare alle compensazioni ambientali, al fine di risarcire il danno ecologico residuo, viene ricavata con la seguente formula, in funzione della tipologia di intervento proposto:

$$VEC_{Risarcimento\ Esterno} = Area * (VNN - VNI)$$

Di seguito vengono descritti e caratterizzati gli interventi proposti sulle aree esterne individuate per compensare la perdita di valore ecologico residuo, in relazione alla dimensione e alla tipologia di ciascuna area (in parte all'interno del Comune di Bornasco, in parte su territori all'interno del Parco del Ticino in Comune di Abbiategrasso).
Gli interventi di compensazione saranno realizzati mediante soluzioni di forestazione e miglioramento forestale, secondo progetto forestale e coordinamento tecnico del soggetto scrivente, Rete Clima – Impresa Sociale: le attività forestali (piantagioni, manutenzioni,…etc.) saranno invece realizzate a carico di aziende forestali e, in parte, a carico del titolare delle aree private dove verrà realizzato l'intervento.
E' prevista la sottoscrizione di un contratto con il/i proprietario/i delle aree forestali per la corretta realizzazione e gestione delle aree da forestare, con particolare riferimento alla gestione pluriennale; tali attività realizzative e di gestione sono da realizzarsi sulla base di un progetto forestale che realizzeremo a nostra cura, sottoponendolo preventivamente all'Ente Parco del Ticino per una semplice visione e benestare ufficiale (benestare peraltro informalmente già ricevuto relativamente

al progetto preliminare già condiviso).
I periodi di realizzazione sono da identificarsi dentro le stagioni silvane di primavera 2025 ed autunno 2025, da scegliere in funzione della conclusione degli iter autorizzativi.

2) AREE ED INTERVENTI

Gli interventi si concentrano su tre differenti aree esterne:

1) Area limitrofa al perimetro di progetto (Comune di Bornasco – PV / foglio 14, mappale 371)
L'area, individuata catastalmente dal mappale 371 del foglio 14 del Comune di Bornasco, è situata a nord-ovest dell'area di progetto, occupa circa 1,8 ettari e risulta già essere in disponibilità del proponente Microsoft 4825 Italy S.r.l.

Il terreno, privo di vegetazione arborea o arbustiva, è stato coltivato a mais fino ad alcuni anni fa, per poi non essere più impiegato. L'area in esame si presenta pianeggiante e ben delimitata: risulta pertanto possibile prevedere imboschimenti a pieno campo con sesto regolare di specie autoctone e successiva manutenzione quinquennale.

Si specifica che attualmente, sulla particelle 371 è in corso un'attività di bonifica: come già evidenziato al capitolo 2 del documento P348 - R094_24 Rev.2, a seguito di indagini ambientali eseguite nel corso dell'ultimo anno, è infatti emerso un esteso superamento delle CSC di riferimento (D.Lgs.152/06 e s.m.i., Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tabella 1, Colonna B) per alcuni parametri. L'esecuzione della bonifica dei suoli ha avuto inizio dal 30/09/2024: è stata data regolare comunicazione agli enti circa l'inizio dei lavori.

Immagine 1 a) e b) – Ortofoto con individuazione dell'area limitrofa al perimetro di progetto (mappale 371) e evidenza fotografica dello stato dei luoghi

2) Area pianeggiante nelle vicinanze del corso d'acqua lungo via Robinia (Comune Bornasco – PV / foglio 14, mappali 10 e 7)

L'area in esame, individuata catastalmente dai mappali 10 e 7 (parzialmente) del foglio 14 del Comune di Bornasco, localizzata nelle vicinanze del corso d'acqua che costeggia via delle Robinie, occupa una superficie pianeggiante di circa 0,5 ettari e risulta essere già in disponibilità del Proponente.

Attualmente tale area è occupata interamente da una prateria spontanea. Dalla consultazione delle foto storiche è stato possibile rilevare la presenza in passato di un impianto di arboricoltura con sesto d'impianto regolare; tale popolamento arboreo risulta essere sgomberato nel 2020 e da allora l'area risulta non essere più stata impiagata.

L'area in esame si presta bene ad un intervento di piantagione con sesto regolare di specie autoctone e successiva manutenzione quinquennale.

Immagine 2 a) e b) – Ortofoto con individuazione dell'area nelle vicinanze del corso d'acqua (mappali 10 e 70) e evidenza fotografica dello stato dei luoghi

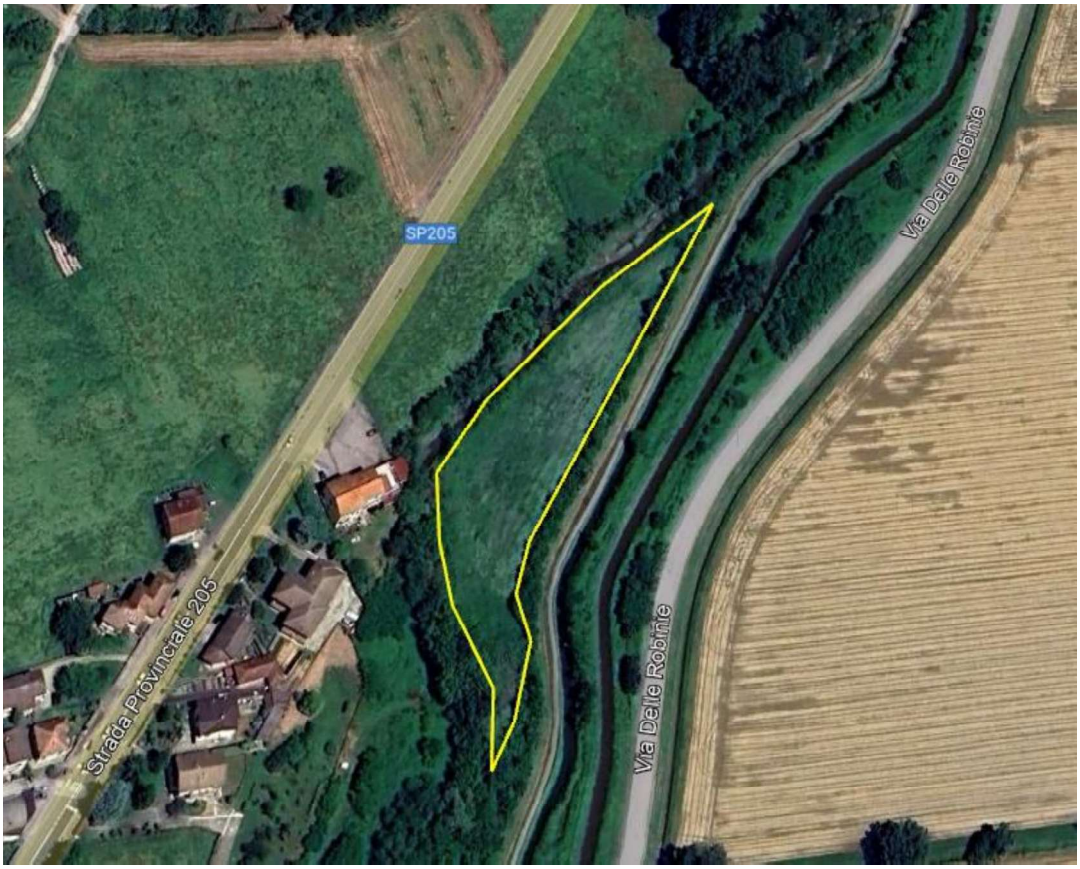

3) Boschi del Parco del Ticino oggetto di schianti (Tenuta di Santa Maria del Bosco in comune di Abbiategrasso - MI)

Gli eventi meteorici estremi che si sono abbattuti sul territorio lombardo nell'agosto 2023 hanno causato ingenti danni ai boschi del Parco del Ticino, fortemente danneggiati da diffusi fenomeni di schianti. In particolare, all'interno del Parco del Ticino sono state individuate delle aree appartenenti alla tenuta di Santa Maria del Bosco, nelle quali gli schianti hanno interessato fino ad oltre il 75% del popolamento arboreo.

La specie più colpita è stata la farnia, e in modo quasi esclusivo i soggetti più vecchi e di grandi dimensioni: a loro volta le grandi querce, come in un "effetto domino", hanno abbattuto anche gli altri alberi nelle vicinanze, in particolare carpini bianchi e pioppi.

Le aree individuate per gli interventi di compensazione appartengono al foglio 49, mappali 28, 53, 64 del Comune di Abbiategrasso (MI).

La scelta di intervenire in questa specifica area nasce proprio a seguito della constatazione circa la gravità dei danni avvenuti in loco: in questo modo, oltre alle valenze di "compensazione ambientale" dell'antropizzazione del suolo, l'intervento forestale potrà avere anche una precipua valenza di rinaturalizzazione di una delle zone del Parco del Ticino più duramente colpite dagli eventi meteorici dell'estate 2023.

Nel corso del 2024 su tali aree sono stati eseguiti gli sgomberi degli alberi schiantati, salvaguardando gli esemplari superstiti. In questi siti allo stato attuale la rinnovazione naturale può definirsi scarsa e molto scarsa, e quella di quercia praticamente assente. Di contro si sta assistendo ad un rischio di colonizzazione delle specie forestali indesiderate, robinia e ailanto, nonché di una invasione di *Phitolacca americana*. In queste condizioni il rischio di involuzione irreversibile di quelli che erano querco-carpineti, è non solo molto alto ma anche imminente. A tal proposito, sono in corso degli studi (tesi di laurea) dell'Università di Padova sulla rinnovazione forestale presente nelle grandi superfici schiantate.

Immagine 3 a) e b) – CTR con individuazione delle aree del Parco del Ticino oggetto di schianti proposte per gli interventi di compensazione, con indicazioni catastali e riferimenti alle particelle assestamentali del Piano di Assestamento Forestale (PAF) vigente; evidenza fotografica a titolo di esempio dello stato dei luoghi.

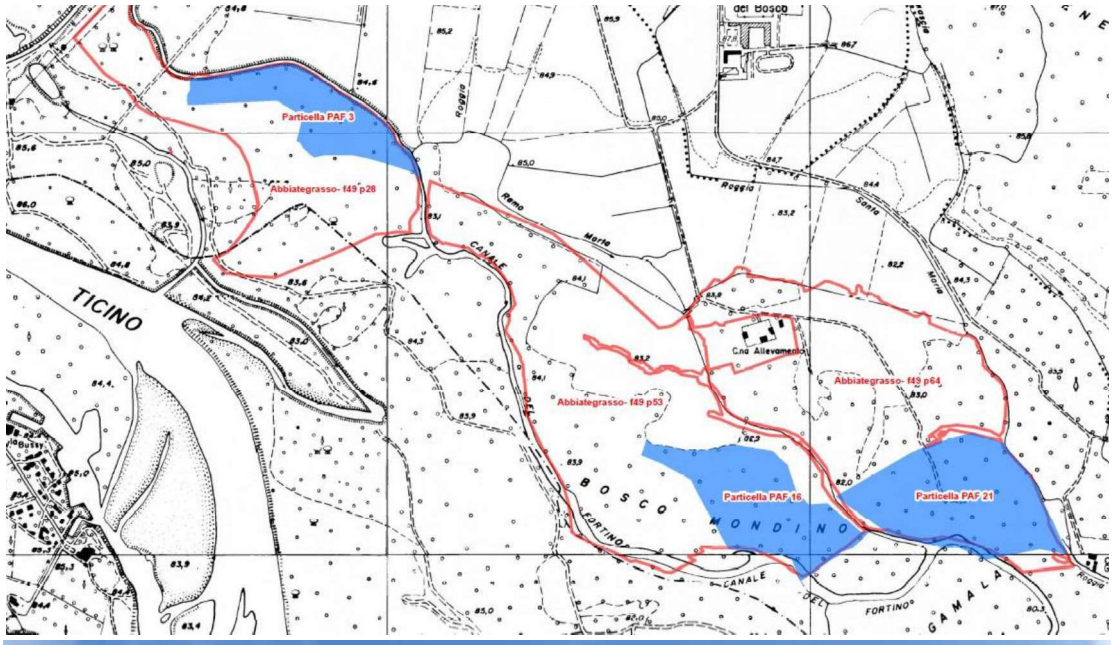

3) VALUTAZIONI CON METODO STRAIN

Tabella 1 – Unità ambientali identificate sulle aree esterne di compensazione e relative estensioni e valori naturalistici iniziali (VNI)

Area intervento	Codice Corine Biotipes - sdf	Categoria Strain – Tipologie ambientali	VNI	Area (ha)	
Comune Bornasco (mappale 371)	87	Incolti campi abbandonati di piante annue	2	**1,8**	
Comune Bornasco (mappali 10 e 7)	87	Incolti campi abbandonati di piante annue	2,5	**0,5**	
Parco del Ticino, Santa Maria del Bosco	1.8731.8E	Superfici forestali dopo il taglio, radure, fasce tagliafuoco	3	**11,7**	
				14	**Totale ha**

Tabella 2 – Unità ambientali e valore naturalistico (VNN) delle aree di compensazione esterne a valle degli interventi proposti

Area intervento	Codice Corine Biotipes	Categoria Strain – Tipologie ambientali	VNN	VNN – VNI
Comune Bornasco (mappale 371)	-	Rimboschimenti recenti di latifoglie autoctone	5	3
Comune Bornasco (mappali 10 e 7)	-	Rimboschimenti recenti di latifoglie autoctone	5	2,5
Parco del Ticino, Santa Maria del Bosco	31.8D	Novellame di latifoglie autoctone	5	2

Tabella 3 – Valore ecologico delle unità ambientali delle aree di compensazione esterne

Area intervento	Codice Corine Biotipes	Categoria Strain – Tipologie ambientali	$VEC_{risarcimento\ interno}$ (ha_{eq})
Comune Bornasco (mappale 371)	-	Rimboschimenti recenti di latifoglie autoctone	5,4
Comune Bornasco (mappali 10 e 7)	-	Rimboschimenti recenti di latifoglie autoctone	1,25
Parco del Ticino, Santa Maria del Bosco	31.8D	Novellame di latifoglie autoctone	23,4
Valore ecologico totale (interventi esterni)			**30,05**
			>
Danno ecologico residuo ha_{eq}			***29,96***

Come emerge dalla Tabella 3, il valore ecologico totale degli interventi di compensazione proposti sulle aree esterne, pari a 30,05 $ha_{eq,}$ consente di compensare completamente il danno ecologico residuo.